

S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione e natura

La Fondazione "Istituto Ernesta Troglia" di seguito denominata per brevità "Istituto" ha origine con le disposizioni testamentarie della Signorina Ernesta Troglia che con il testamento olografo in data 20 febbraio 1902, depositato presso il Notaio Avvocato Oreste Costa in data 24 settembre 1904 aveva definito le modalità di costituzione e di gestione dell'Istituto.

L'Istituto Ernesta Troglia è stato eretto in ente morale con decreto di S. M. Vittorio Emanuele III, datato 24 febbraio 1907.

L'Istituto è una fondazione di diritto privato, con sede legale in **Ciriè (TO), via Cibrario n.14** denominata "FONDAZIONE ISTITUTO ERNESTA TROGLIA".

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "**FONDAZIONE ISTITUTO ERNESTA TROGLIA - ENTE DEL TERZO SETTORE**" o in forma abbreviata "**FONDAZIONE ISTITUTO ERNESTA TROGLIA - E.T.S.**".

Articolo 2 - Finalità

L'Istituto ha le seguenti finalità :

- a) assistere ed educare ragazze e ragazzi, in primis, residenti nel territorio di Ciriè ed esteso alle esigenze della ASL TO4. Esso esplica la sua attività in conformità e nell'ambito delle disposizioni, norme ed indirizzi che regolano la materia;
- b) organizzare, in collaborazione con il Comune di Ciriè e con altri Enti pubblici, scolastici e privati, attività di assistenza, sostegno, accoglienza,

integrazione scolastica e attività simili ed affini per i ragazzi in età scolare e giovani fino alla maggiore età;

c) organizzare in proprio attività di assistenza e sostegno a persone disagiate;

d) mettere in atto, direttamente o indirettamente attività che abbiano carattere esclusivamente assistenziale.

L'Istituto persegue le proprie finalità statutarie sia direttamente mediante l'attività e l'organizzazione propria, sia indirettamente mediante il finanziamento di attività di enti ed organismi pubblici e privati, coerenti con le finalità stesse.

La Fondazione ha per oggetto principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

La Fondazione agisce in sinergia con l'azione degli enti pubblici operanti sul territorio.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle precedentemente

indicate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'Art. 6 del D. Lgs. N. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione, che dovrà accertare la secondarietà e strumentalità di tali attività nei documenti di bilancio.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito da:

- fondi propri
- beni immobili
- altri fondi derivanti da lasciti, donazioni ed erogazioni liberali

Il patrimonio immobiliare è costituito da :

- a) l'immobile sede dell'Istituto che costituisce bene di valore storico destinato dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali, censito in Catasto Urbano: Foglio 8, numero 50, subalterni 1-2-3-4-5-6-7-8-9.
- b) il basso fabbricato ad uso teatro-salone, censito in Catasto Urbano: Foglio 8, numero. 301.
- c) il porticato aperto, censito in Catasto Urbano: Foglio 8, numero 89.
- d) immobile sito in Via Michelotti n. 13: Foglio 12 numeri 119-294-432-436-847 Cat. E/9 (beni ora censiti al f. 8 n. 50 subb. 10-12-13 e f. 12 n. 847 subb. 4-5-6).

Il patrimonio immobiliare potrà essere incrementato di ulteriori beni che nello svolgimento dell'attività saranno acquisiti o realizzati allo stesso

scopo dall'Istituto.

Articolo 4 - Risorse

L'Istituto provvede al raggiungimento delle proprie finalità statutarie mediante:

- i proventi del patrimonio di cui all'articolo 3;
- i contributi comunitari e statali, regionali, di enti locali, di enti pubblici, di persone giuridiche e di privati;
- i proventi derivanti da attività proprie.

Articolo 5 - Utili

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell' Istituto, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 - Organi

Gli organi dell'Istituto sono:

- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Presidente;

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è composto di sette componenti, nominati dall'Amministrazione Comunale di Ciriè. Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti senza interruzione.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto

nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il vice Presidente.

Articolo 8 - Funzionamento e adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente.

La convocazione può avvenire ad iniziativa del Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta per iscritto e deve essere consegnata, anche per via telematica, a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità è prevista che la seduta del Consiglio di Amministrazione avvenga con modalità telematica.

Il termine può essere abbreviato in caso di necessità e urgenza, che dovrà constare nella convocazione stessa.

L'ordine del giorno di ciascuna adunanza e le relative proposte di deliberazione saranno allegate alle lettere di convocazione ovvero depositate nella segreteria dell'Istituto almeno tre giorni prima dell'adunanza, insieme ai documenti relativi alle deliberazioni che potranno essere visionate dai Consiglieri.

Le votazioni si svolgono per appello nominale; fanno eccezione le votazioni che comunque comportino incidenza o valutazioni sulle persone, che devono svolgersi con voto segreto.

La prima seduta del Consiglio dopo le nomine di cui all'articolo 7, 1° comma è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di elezione; in

caso di contemporanea elezione dal più anziano di età.

Sono nominati due scrutatori tra i Consiglieri più giovani di età ed il Consiglio ha l'assistenza del Segretario.

Le deliberazioni devono essere assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed assunte con la maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità vale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono esse adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio:

- individuare gli indirizzi dell'Istituto;
- deliberare, su proposta del Presidente, in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'Istituto e della sua attività;
- approvare eventuale Regolamento interno;
- deliberare l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, l'acquisto o l'alienazione di beni, la stipula di convenzioni o contratti;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della gestione, da trasmettere all'Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito all'articolo 16 del presente Statuto;
- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario e qualora si rendesse necessario, a seguito dello sviluppo dell'attività, un Direttore o incaricato

della gestione;

- nominare i Revisori dei Conti con le modalità previste dall'art.14;
- fare quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità statutarie.

Il Consiglio può attribuire cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari definendo, quando opportuno, anche il relativo compenso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10 - Presidente

Al Presidente spettano la legale rappresentanza dell' Istituto di fronte ai terzi e in giudizio e i connessi poteri di firma.

Il Presidente sovrintende all'attuazione della politica generale dell'Istituto, in conformità con le delibere del Consiglio, convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno, propone al Consiglio la nomina del Segretario e ove previsto del Direttore o incaricato della gestione.

Il Presidente può adottare qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, nell'interesse dell'Istituto, riferendone al Consiglio nella prima seduta per la ratifica.

Con apposita deliberazione il C. di A. stabilisce il limite massimo di spesa che il Presidente può effettuare per lavori, opere e forniture, senza preventiva autorizzazione del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte al Vice Presidente.

Articolo 11 - Processi verbali delle deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sempre motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Essi debbono fare menzione delle approvazioni, dichiarazioni e riserve con le quali taluno dei Consiglieri abbia inteso spiegare, difendere e riconsuagare il proprio voto. I processi verbali saranno stesi dal Segretario dell'Ente e firmati dal medesimo, dal Presidente e dal Consigliere anziano. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne sarà fatta menzione. I verbali saranno trascritti in ordine cronologico su appositi stampati e segnati con un numero progressivo per ciascun anno. Tali verbali saranno esposti all'Albo Pretorio.

Articolo 12 - Direttore o incaricato della gestione

È facoltà dell'Istituto nominare un Direttore o incaricato della gestione. Esso è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente, con incarico professionale di durata da determinarsi da parte del Consiglio in base a requisiti di esperienza e capacità operativa. Il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore, o incaricato della gestione, vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio il quale stabilirà anche le funzioni e le responsabilità. In caso di assenza o impedimento del Direttore, o incaricato della gestione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario.

Articolo 13 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio che ne definisce i compiti ed il trattamento economico. Il Segretario è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio. Provvede alla tenuta

dei registri e della contabilità dell'Istituto e conserva la documentazione relativa.

Articolo 14 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è costituito da uno fino ad un massimo di tre membri, individuati nel rispetto dell'Art. 30 comma 5 del D. Lgs. 117/2017, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, che indica al C. di A. quale dei membri effettivi ha funzioni di Presidente. L'organo di controllo dura in carica tre anni ed esercita i poteri e le funzioni previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 15 - Cariche sociali

Le cariche sociali sono gratuite. Il Presidente, i componenti il Consiglio e l'organo di controllo, possono ricevere un compenso professionale e/o rimborsi spese per eventuali speciali mandati a loro conferiti nel rispetto dei limiti di cui all'Art. 8 comma 3 del D. Lgs. 117/2017. Le deliberazioni relative sono assunte dal Consiglio, udito il parere dei Revisori.

Il Presidente, i Membri del C. di A., il Segretario, vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni. L'Istituto, con delibera del C. di A., in caso di apertura di procedimento per responsabilità civile o penale nei confronti del Presidente o dei vari Consiglieri, del Segretario, per fatti connessi direttamente all'esercizio delle loro funzioni, può assumere a proprio carico le spese di difesa, se richiesta dall'interessato, con diritto di rivalsa in caso di sentenza di condanna esecutiva per colpa grave o dolo.

Articolo 16 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 1° gennaio e termina il 31

dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo, salva proroga sino al 30 giugno, da approvare con delibera consigliare. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'esercizio precedente e deve fissare l'ammontare massimo di spesa dell'Istituto, insieme con un documento con le linee guida della sua attività per l'anno successivo. Il Bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere trasmessi all'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio.

Articolo 17 - Modifiche statutarie

Le modifiche dello Statuto sono decise dal Consiglio direttivo, con deliberazione dei due terzi dei membri.

Articolo 18 - Durata

La "Fondazione Istituto Ernesta Troglia - E.T.S.." ha durata indeterminata. Nel caso di liquidazione dell' Istituto, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Istituto Ernesta Troglia - E.T.S.", ad Enti del Terzo Settore che perseguono fini analoghi in conformità al disposto dell'articolo 9 D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19 - Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e regionale.

All'originale firmati:

Maria Carla MICONO

Caterina SAVANT LEVRA

Giorgio RICHIARDI Notaio

Registrato a Torino DP II il 30 gennaio 2023 al n. 4094 Serie 1T.

Il presente atto è esente da Imposta di bollo e diritti di segreteria ai sensi dell'articolo 82, comma quinto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e esente da Imposta di registro ai sensi del comma terzo del medesimo articolo.

Copia su supporto informatico, conforme all'originale, del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.LGS. N. 82/2005.

Ciriè, 1 Febbraio 2023.

Firmato: Giorgio RICHIARDI Notaio